



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Campania

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO, SITI NELLA REGIONE CAMPANIA – EDIZIONE 03.

CUP: G23D21000390001

**QUESITI E RELATIVE RISPOSTE DI MAGGIORE INTERESSE GENERALE
AGGIORNATI AL 03.04.2021**

Quesito n. 1

“Con riferimento alla procedura, si richiede cortesemente se sia possibile ai fini della comprova dei requisiti utilizzare servizi di verifica ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 50/2016. Cordiali saluti”

Risposta al quesito n. 1

Publicato il 24.03.2021

Come precisato al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, potranno essere attestati servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3 comma 1 lett.vvvv) del d.lgs. 50/2016, tra cui rientra il servizio di verifica preventiva della progettazione.

Quesito n. 2

“Nel caso di un servizio cominciato oltre il decennio ma ultimato nel decennio, è possibile considerare la quota parte di requisito come semplice proporzione? A titolo di esempio: per un servizio iniziato a gennaio 2011 e terminato a dicembre 2011, il decennio precedente alla pubblicazione del bando comincia dal 23 marzo 2011; posso considerare come requisito 10 dodicesimi?”

Risposta al quesito n. 2

Publicato il 24.03.2021

Si rimanda al “N.B.” del paragrafo 15.2 parte IV del Disciplinare di gara.

Quesito n. 3

“In merito alla procedura in oggetto si chiede se per quanto concerne il criterio A1 dell'Offerta Tecnica - “Servizio espletato in materia di PFTE”, il concorrente può presentare servizi analoghi per i quali ha svolto livelli di progettazione superiori al Progetto di fattibilità Tecnico economica, quali ad esempio Progetto Definitivo e/o Esecutivo”

Risposta al quesito n. 3

Publicato il 24.03.2021

L'operatore potrà presentare servizi con livelli di progettazioni superiori, in coerenza con gli elementi di valutazione del criterio.

Quesito n. 4

Quesito A:“In riferimento all'art. 7.3 -Requisiti di capacità tecnico-professionale: esplicitare in cosa consiste la differenza tra servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi 10 anni (punto 7.3 lettera f) e i servizi di punta espletati negli ultimi 10 anni (punto 7.3 lettera g); in



luogo ai due servizi richiesti è possibile dimostrare il possesso del requisito tecnico ed economico, mediante un solo ed unico servizio che sia presente nell'elenco dei servizi generali alla lettera f) ?

Quesito B: "In riferimento all'art. 7.2 del D.l- Requisiti di capacità economica e finanziaria - fatturato globale minimo in alternativa sostituito alla lettera E) "Copertura assicurativa contro rischi professionali per un massimale non inferiore al fatturato globale minimo del lotto a cui si partecipa". E' possibile utilizzare RC professionale dei tecnici diplomati e laureati già stipulata e in scadenza luglio 2021? (codice di rischio 4.242 - limite indennizzo per persona, sinistro, anno assicurativo 1.000.000 euro (franchigia 1000 euro), garanzia post 2 anni."

Risposta al quesito n. 4

Publicato il 01.04.2021

Riscontro quesito A: I servizi di punta si differenziano dai restanti servizi in quanto devono avere una consistenza tale da soddisfare "l'importo lavori e/o valore dell'opera" richiesto all'art. 7.3 punto g mediante massimo due servizi espletati.

Riscontro quesito B: Al fine della dimostrazione del requisito di capacità economica e finanziaria mediante polizza è sufficiente una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore al fatturato globale minimo del singolo lotto a cui si partecipa, prodotta secondo le modalità previste dal Disciplinare.

Quesito n. 5

Con riferimento all'offerta tecnica, si chiede cortesemente di chiarire che la stessa debba essere composta dall'allegato 3.5 compilato in 2A4 per ciascun subcriterio indicato e che per ciascun subcriterio possa essere allegato 1 foglio A3 aggiuntivo"

Risposta al quesito n. 5

Publicato il 01.04.2021

La tabella riportata al paragrafo 18.1 esplicita che per il criterio A è possibile compilare massimo 2 A4 ed un A3 per ogni subcriterio. Per il criterio B è possibile compilare le pagine A4 riportate in tabella e non è possibile allegare fogli A3. La relazione tecnica deve essere unica (relazione tipo Allegato 3.5) oltre all'Offerta di Gestione Informativa.

Quesito n. 6

"Buonasera il disciplinare al paragrafo 3 recita: "In ragione di quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del Codice, si evidenzia che:- la prestazione principale è rappresentata dalla categoria S.04 per i lotti 1 e 2 ed S.03 per il lotto 3 e 4;- la prestazione secondaria è rappresentata dalla categoria E.22 per i lotti 1 e 2 ed E.20 per il lotto 3 e 4.Chiediamo conferma di quanto riportato ed altresì chiediamo conferma degli importi richiesti al paragrafo 7.2 lettera f) del disciplinare LOTTO 3:S03 Strutture l/g € 4.292.813 E20 Edilizia l/c € 21.464.066LOTTO 4 S03 Strutture l/g € 1.846.478 E20 Edilizia l/c € 9.232.392e quindi di chiarire quale sia la prestazione principale e quale la secondaria Distinti saluti"

Risposta al quesito n. 6

Si conferma quanto previsto dal Disciplinare in quanto la prestazione principale e/o secondaria è definita con riferimento all'importo della prestazione associata alla categoria e non all'importo dei lavori.

Quesito n. 7

"SI RICHIEDE DELUCIDAZIONI IN MERITO AL NUMERO DI "FACCIATE" PREVISTE DALL'ELABORATO OGI, PIU SPECIFICATAMENTE QUAL E' IL NUMERO MASSIMO DI PAGINE DA PRESENTARE? PER QUANTO RIGUARDA IL TEMPLATE DA COMPILARE LE SPECIFICHE

(SPAZIATURA/FONT/INTERLINEA ETC.) DEVONO RITENERSI COME UNICHE E NON MODIFICABILI A PENA DI ESCLUSIONE?"

Risposta al quesito n. 7

Non è previsto un numero massimo di pagine per l'OGI; tuttavia si ribadisce che la valutazione di tale relazione avverrà esclusivamente con riferimento a quanto previsto nel Disciplinare.

Quesito n. 8

"All'ART. 7.3 lett. f) del disciplinare si parla di Valore dell'Opera (VO) e valore della parte strutturale come quota parte di VO. Si chiede se, per le verifiche sismiche, ai fini del soddisfacimento del requisito per la E.22 debba considerarsi la quota parte strutture (VS) o tutto il valore dell'opera (VO). Cordiali saluti"

Risposta al quesito n. 8

In analogia a quanto effettuato dalla Stazione Appaltante l'aliquota delle verifiche sismiche sono da associare alle prestazioni della categoria S.OX e pertanto riferite al valore delle strutture VS. La qualificazione nelle categorie E.XY deve riferirsi a prestazioni effettuate in tale categoria e vanno riferite alla parte denominata VO.

Quesito n. 9

"Buongiorno, con riferimento al Lotto 4, scheda del bene BNB0332, si riscontrano alcune incongruenze tra quanto indicato nelle tabelle e nella documentazione catastale e quanto riportato nella descrizione del bene stesso a pag.3. Si chiede gentilmente un chiarimento in merito a tipologia e destinazione d'uso del fabbricato oggetto di intervento. Cordiali saluti."

Risposta al quesito n. 9

Si conferma che il servizio si riferisce ad una porzione dell'immobile BNB0332 ed in particolare alle due palazzine alloggi.

Quesito n. 10

"buongiorno, i requisiti richiesti alla figura dell'archeologo sono: laurea in archeologia o dottorato in archeologia. Si chiede la laurea vecchio ordinamento in storia antica e specializzazione in archeologia classica ed iscrizione all'elenco MIBACT per l'archeologia preventiva è accettabile come requisito? Inoltre si chiede se l'archeologo, non iscritto a nessun albo professionale debba necessariamente possedere la polizza professionale al momento della partecipazione alla gara. Cordiali saluti"

Risposta al quesito n. 10

L'iscrizione nell'elenco di MIBACT con qualifica di archeologo da parte del professionista risulta essere sufficiente per la partecipazione. In fase di partecipazione non è richiesta la polizza professionale.

Quesito n. 11

"Buonasera, la presente per richiedere il seguente chiarimento: a pag. 39 del Disciplinare viene specificato che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa Categoria d'Opera (Linea Guida ANAC 1), si chiede

conferma che le categorie E.10, E.12, E.16 possano essere utilizzate per coprire la categoria E.20 richiesta. Rimaniamo in attesa di cortese riscontro. Cordiali saluti

Risposta al quesito n. 11

Si conferma che gradi di complessità maggiori qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa Categoria d'Opera e che pertanto le categorie E.10, E.12, E.16 possano qualificare per la categoria E.20.

Quesito n. 12

“SALVE IN OTTEMPERANZA A QUANTO STABILITO DALLE LINEE GUIDA ANAC N.1. ALLA SEZIOE V PUNTO 1, SI CHIEDE CONFERMA PER L'UTILIZZO DELLE SEGUENTI CLASSI E CATEGORIE: - S.06 (EX IG) CON GRADO DI COMPLESSITA' MAGGIORE PARI A 1.15 ALLA CLASSE E CATEGORIA RICHIESTA DAL DISCIPLINARE QUALE S.03 (EX 1G) AVENTE GRADO DI COMPLESSITA' PARI AD 0.95- E.19 (EX IG) CON GRADO DI COMPLESSITA' MAGGIORE PARI A 1.20 ALLA CLASSE E CATEGORIA RICHIESTA DAL DISCIPLINARE QUALE E.20 (EX 1G) AVENTE GRADO DI COMPLESSITA' PARI AD 0.95”

Risposta al quesito n. 12

Si rimanda alla risposta al quesito n° 11.

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Giancarlo MIGLIARO

